

(N. 1257-A)

SENATO DELLA REPUBBLICA

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla I Commissione permanente (Affari interni, ordinamento politico e amministrativo, affari di culto, spettacoli, attività sportive, stampa) della Camera dei deputati nella seduta del 7 luglio 1950
(V. Stampato N. 426 e 530)*

d'iniziativa dei Deputati NATTA, PESSI, VIALE e LUCIFREDI

TRASMESO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 4 AGOSTO 1950

Comunicata alla Presidenza il 15 marzo 1951

Ricostituzione dei comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare,
in provincia di Imperia.

ONOREVOLI SENATORI. — Con regio decreto 29 gennaio 1928, n. 173, colla riunione dei quattro comuni, fino allora autonomi, di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Terzorio e Pompeiana fu costituito l'unico comune denominato Riva Santo Stefano. Si sollevarono subito proteste da parte delle popolazioni di Santo Stefano al Mare, di Terzorio e di Pompeiana, che a nulla approdarono.

Avvenuta la liberazione e ristabilita la libertà democratiche la popolazione di Santo Stefano come quelle di Terzorio e di Pompeiana reclamarono il ripristino delle antiche rispettive autonomie, e il Consiglio comunale di Riva Santo Stefano con suo ordine del giorno, il 1° dicembre 1946 ad unanimità ne faceva proprie le istanze.

Ma mentre le frazioni di Terzorio e di Pompeiana, pur avendo minor numero di abitanti e minori possibilità finanziarie, ottenevano con decreto-legge del 21 gennaio 1947, n. 70, l'invocata ricostituzione in comuni autonomi, rimasero esclusi da questo provvedimento gli ex Comuni di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare.

Con successiva deliberazione del 21 luglio 1947 il Consiglio comunale di Riva Santo Stefano prese atto « con vivo piacere e con plauso » dell'avvenuta separazione dei due paesi di Pompeiana e di Terzorio, felicemente restituiti alla loro antica autonomia e con altra deliberazione unanime rinnovò il precedente suo voto per la ricostituzione in comuni autonomi e di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare.

Nel frattempo la Deputazione provinciale di Imperia, in relazione alle precedenti deliberazioni comunali, addì 14 gennaio 1947 deliberava a sua volta « di esprimere parere favorevole alla ricostituzione in comune autonomo della frazione Riva Ligure del Comune di Riva Santo Stefano ».

La Giunta provinciale amministrativa, a sua volta, viste le istanze della maggioranza dei contribuenti delle due frazioni, che compongono l'unico comune di Riva Santo Stefano, intese ad ottenere la ricostituzione in comuni

autonomi, considerato il disaccordo fra le popolazioni delle due frazioni, che tende ogni giorno a maggiormente inasprirsi, e rilevata la possibilità di ciascuna delle due frazioni, di provvedere colle entrate a ciascuna di esse pertinenti alle spese che occorrono per la vita di ciascuno dei ricostituendi comuni, esprimeva anch'essa addì 21 agosto 1947, parere favorevole all'accoglimento delle istanze per la ricostituzione in comuni autonomi di Santo Stefano al Mare e di Riva Ligure.

Finalmente il Vice prefetto ispettore in base ai dati riassunti in una dettagliata sua relazione al prefetto d'Imperia esprimeva la sua « fondata presunzione », che i ricostituendi comuni abbiano una base di autosufficienza finanziaria, e faceva rilevare che a giustificazione dell'attuale richiesta debbonsi notare: la lontananza dalla sede comunale del centro abitato (km. 2) il non sufficiente interessamento dell'Amministrazione, determinato dalla scarsa intesa fra i rappresentanti delle tre frazioni, oltre a ragioni d'indole morale e storica.

Concludeva, che constatata l'autosufficienza finanziaria dei due ex Comuni, sentite le dichiarazioni favorevoli delle popolazioni interessate, la cifra delle popolazioni rispettiva (di 850 abitanti per S. Santo Stefano al Mare e di 1113 per Riva Ligure) e considerato, che dal confine di ponente al palazzo comunale intercorrono circa 3 chilometri perciò sussistono tutti gli estremi per la erezione a Comune autonomo dei centri abitati di Riva Ligure e Santo Stefano al Mare.

Queste risultanze, che il vostro relatore si è fatto dovere di controllare colla documentazione fornita dal Ministero dell'interno e che conferma a sua volta per personale conoscenza della località e della vita amministrativa ed economica di quei centri, inducono a proporre con piena tranquillità all'approvazione del Senato il disegno di legge n. 1257 per la restituzione dell'invocata autonomia comunale ai centri di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare.

BOGGIANO PICO, *relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare, già riuniti con altri in unico comune denominato Riva Santo Stefano con regio decreto 29 gennaio 1928, n. 173, sono ricostituiti con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del suddetto decreto.

Art. 2.

Il prefetto di Imperia, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i suddetti Comuni.

Art. 3.

Gli organici dei comuni di Riva Ligure e di Santo Stefano al Mare saranno stabiliti dal prefetto, sentite le Amministrazioni interessate e la Giunta provinciale amministrativa.

Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai Comuni predetti anteriormente alla loro fusione.

Al personale già in servizio presso il comune di Riva Santo Stefano, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Art. 4.

Il comune di Riva Santo Stefano, costituito con regio decreto 29 gennaio 1928, n. 173, è soppresso.